



REGOLAMENTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI E PER LE PROCEDURE ELETTORALI

1. La convocazione dell'Assemblea elettorale porterà citato e allegato un modulo di candidatura nel quale il Socio dichiara di candidarsi per una o più cariche (Presidente, Consigliere, Revisore, Proboviro). A norma dello Statuto vigente l'elettorato attivo e passivo è riservato ai Soci maggiorenni ammessi almeno sei mesi (180 giorni) prima delle elezioni (art. 8.3 dello Statuto vigente).
2. Per la PRESIDENZA le candidature dovranno pervenire alla Segreteria, con un breve curriculum, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data delle elezioni, per consentire alla Camera di Commercio delle Marche di esprimere il suo parere di gradimento (art. 12.1/a dello Statuto vigente). Solo i candidati che avranno ottenuto il gradimento (o il silenzio/assenso entro la data delle elezioni) saranno eleggibili. Se nessuna candidatura sarà pervenuta entro i termini, gli stessi saranno prorogati a 30 giorni dalla data delle elezioni.
3. Sarà possibile candidarsi per più di una carica; uno o più soci possono candidare a qualunque carica un proprio rappresentante; in questo caso il foglio di candidatura con i nomi dei proponenti sarà allegato alla lista dei candidati affisso in Assemblea. Per la Presidenza i proponenti dovranno attenersi al punto 2 del presente regolamento.
4. Il foglio di candidatura (eccetto la Presidenza, v. punto 2) andrà recapitato alla Segreteria 7 giorni prima dell'Assemblea e su richiesta potrà essere data ricevuta. È facoltà del candidato segnalare la propria candidatura anche tramite mail, o per delibera verbalizzata del Direttivo in caso di ricandidature.
5. La Segreteria compilerà la lista dei candidati pervenuta entro i termini di cui ai punti 2-3-4, suddivisa per le cariche, in ordine alfabetico. La stessa lista sarà riportata sulla scheda elettorale.
6. La lista sarà affissa all'albo, in sede, il giorno successivo alla scadenza dei termini, ed affissa in evidenza nella sala assembleare.
7. Le candidature (per cariche diverse dal Presidente) pervenute oltre i termini ma prima dell'inizio della procedura elettorale saranno notificate con affissione nella sala assembleare, per semplice elencazione a stampa o manoscritta di nomi e di cariche; non saranno riportate sulla scheda elettorale, che porterà spazi vuoti disponibili. È eleggibile anche il Socio che non si è candidato, purché in regola con la quota sociale e con quanto stabilito dall'art.1.
8. Le deleghe, in numero massimo di due, dovranno essere inviate almeno 24 ore prima della riunione all'indirizzo info@assonautica.an.it oppure consegnate all'inizio dell'Assemblea: verrà dato per ogni delega un apposito contrassegno.
9. Le schede elettorali, distinte per le cariche, saranno distribuite subito prima della procedura elettorale e non all'inizio dell'Assemblea. Riportano tutte le candidature



assonautica

associazione nazionale per la nautica da diporto
sezione di Ancona

pervenute entro i termini previsti, ed un numero di spazi liberi pari a tutti i posti disponibili per la carica. Il voto può essere espresso con croce su apposito quadretto per i nomi già stampati, e con cognome leggibile per gli spazi in bianco; in caso di cognomi uguali è necessario il nome. Non è consentito il voto anticipato rispetto all'inizio della procedura elettorale, se non per validi motivi riconosciuti dal Presidente della Commissione elettorale. Il voto anticipato comporta l'abbandono immediato dell'Assemblea.

10. I portatori di delega riconsegneranno il cartoncino di delega, ricevuto all'ingresso, al momento della consegna delle schede elettorali.
11. La Commissione Elettorale, nominata dall'Assemblea all'inizio della procedura elettorale tra i Soci non candidati, è composta di almeno cinque membri, fino a nove, e si avvale del supporto della Segreteria. Elegge nel suo seno un Presidente che la rappresenta. Segue la procedura elettorale in tutte le sue fasi, effettua lo scrutinio dei voti e redige un verbale provvisorio immediato e quello definitivo, eventualmente in un momento successivo ma non oltre sette giorni.
12. Il votante che commetta un errore tale da pregiudicare la validità del voto (numero di candidati votati in eccesso, riconoscibilità, correzioni e cancellature, ecc...) può chiedere alla Commissione la distruzione della scheda e la consegna di una nuova scheda.
13. La Commissione elettorale decide insindacabilmente l'annullamento di una scheda, con il parere unanime degli scrutatori di competenza e del Presidente, per tutti i casi controversi non esemplificati al punto 12. In caso di mancata unanimità il voto è valido.
14. In caso di parità di voti prevale il candidato secondo equilibrio di genere o in subordine con maggiore anzianità anagrafica.
15. I risultati dovranno essere notificati verbalmente al termine dell'Assemblea stessa.
16. L'accettazione delle cariche dovrà essere formalizzata entro sette giorni dalla avvenuta comunicazione. Il Presidente eletto convocherà la seduta di insediamento entro 15 giorni dal completamento del Consiglio.
17. Fino alla formalizzazione delle cariche le precedenti cariche rimangono operative per l'ordinaria amministrazione.